

Il conflitto tra la Shari'a e i moderni diritti dell'uomo:  
proposta per una riforma nell'islam  
*Abdullahi Ahmed an-Na'im*

*Premessa*

Le formulazioni storiche della legge religiosa islamica, comunemente conosciuta come *šarī'a*<sup>1</sup>, comprendono un sistema in cui sono integrate sia la legge sia l'etica; esse si prefiggono di regolare ogni aspetto della vita pubblica e privata. Il potere che ha la *šarī'a* di disciplinare il comportamento dei musulmani deriva dalla sua autorità morale e religiosa, così come dall'applicazione formale delle sue norme giuridiche. In quanto tale, la *šarī'a* influenza i comportamenti individuali e collettivi nei paesi islamici, per mezzo del ruolo che assume nel processo di socializzazione in tali nazioni, indipendentemente dallo status di cui gode nei loro sistemi giuridici dal punto di vista formale. Ad esempio, la condizione e i diritti della donna nel mondo islamico sono sempre stati influenzati in modo significativo dalla *šarī'a*, indipendentemente dal grado di islamizzazione raggiunto nella vita pubblica. Naturalmente, la

<sup>1</sup> Nella letteratura islamica, il termine *šarī'a* è utilizzato in riferimento alla legge divina basata sul Corano e sulla *sunna* (tradizioni relative al Profeta Muḥammad), mentre il termine *fiqh* [giurisprudenza] si riferisce alle opinioni e ai commenti dei giuristi musulmani. Alcuni autori musulmani enfatizzano questa distinzione per evidenziare il fatto che le loro critiche sono rivolte esclusivamente al *fiqh* e non alla legge divina; si vedano ad esempio Kemal Farkhi, *Islamic Jurisprudence*, Karaki, Pakistan Publishing House, 1962, pp. 12-19 e A. Fyze, *Outlines of Mubammadan Law*, Oxford, Oxford University Press, 1964, 4<sup>a</sup> ed., pp. 14-24. Il presente saggio utilizza il termine *šarī'a* poiché gli aspetti della legge islamica qui trattati trovano il loro diretto fondamento nel Corano e nella *sunna*, e non nei pareri personali e nei commenti dei giuristi. Come musulmano, chi scrive non mette in dubbio la natura divina del Corano e della *sunna*; piuttosto, l'obiezione qui sollevata concerne l'incapacità dei musulmani contemporanei di valutare l'influenza del contesto storico sull'interpretazione e sull'applicazione di quanto contenuto in quelle fonti dell'islam. Sostengo che, dati i contesti storici sia della rivelazione iniziale sia delle interpretazioni successive del Corano e della *sunna*, alcuni testi non sono più applicabili, mentre altri necessitano di una diversa interpretazione. Credo che la rivelazione divina debba essere compresa e applicata nel suo contesto storico, poiché si rivolge a noi nella nostra condizione umana e nelle circostanze in cui ci troviamo, mutevoli nel tempo.